

quale viene assimilata l'idea di verità della tradizione scolastica tomistica contro la quale esso oppone la nota teoria della relativizzazione della verità in nome della molteplicità e diversità di prospettive.

Il quadro si complica ulteriormente se, insieme con l'Autore, ripercorriamo la storia dell'evoluzione di queste tradizioni rivali di ricerca, tuttavia il relativismo concettuale insito nell'analisi delle diverse ricerche morali può e deve essere superato e la soluzione data da MacIntyre per quanto personale si qualifica maggiormente nel riferimento alle tesi della Tradizione. Ogni ricerca morale deve prefiggersi uno scopo: ricercare l'unità di un sistema. Ciò significa che una teoria non solo deve iscriversi all'interno del proprio orizzonte storico-speculativo, ma deve premettere e salvaguardare il principio del rapporto verità-responsabilità.

Queste sono, a nostro avviso, le parti che particolarmente offrono uno stimolo all'approfondimento delle tematiche morali su basi storico-teoretiche in senso stretto – oltrepassando il metodo storico-narrativo vero e proprio. Se è vero che non esiste un fondamento preteoretico, ovvero teoretico neutrale, è lecito comunque affermare che esiste una «concezione della responsabilità della ricerca – dove – l'istruzione è prima di tutto una iniziazione alle pratiche nelle quali l'interrogazione e l'autointerrogazione dialettica e confessionale sono istituzionalizzate» (p. 281). Contro l'ideale enciclopedistico di verità e razionalità come indipendenti dalle caratteristiche particolari della persona, contro la scomparsa della verità nel progetto filosofico genealogistico e con essa della responsabilità in nome del rifiuto dell'identità personale – laddove ogni giustificazione di questa asserzione già dà prova innegabile di autoconfutazione – nella prospettiva della tradizione tomistica vale il principio assoluto che asserire delle tesi significa assumersi altresì delle responsabilità nella giustificazione puntuale di queste. «La verità è riconosciuta come metro indipendente dalla tradizione, che tende a misurare se stessa con il metro della verità [...]. Si possiede la conoscenza soltanto se si partecipa alla storia degli incontri dialettici» (p. 282).

ELENA RANIERI

*L'edilizia di culto. Profili giuridici*, a cura di CHIARA MINELLI, Milano, Vita e Pensiero, 1995, pp. 190.

Il volume «L'edilizia di culto. Profili giuridici», edito da Vita e Pensiero (Milano, 1995, pp. 190) a cura di Chiara Minelli, raccoglie i contributi del convegno di studi in materia organizzato dal «Centro studi sugli enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro» (Cesen) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nei giorni 22-23 giugno 1994.

Il tema è affrontato collocandolo in un ampio orizzonte di prospettive – da quella interessata alla normativa canonica e statale a quella urbanistica, da quella sociologica a quella architettonica – pur conservando un interesse spiccatamente giuridico. L'esito è un testo forse poco sistematico ma capace di offrire una serie di coordinate molto utili per trattare la problematica della condizione giuridica dell'edificio di culto in Italia oggi, dopo la Carta Costituzionale, la revisione concordataria e lo sviluppo della disciplina prodotta dagli Enti locali (regioni, provincie, comuni), evitando così di esporre la materia alla obiezione di un ingiusto privilegio.

L'approccio fondazionale è chiarito e condiviso da tutti gli interventi: solo se si colloca l'«edificio di culto» entro le modalità attraverso le quali si può e deve esplicitare il diritto di «libertà religiosa», sancito dagli artt. 2 - 3 - 7 - 8 - 19 della Costituzione, è possibile da un lato raccogliere criticamente la frammentaria trama normativa che negli ultimi 50 anni si è andata tessendo, dall'altro ricondurre la disciplina giuridica alla propria origine di esplicazione di un «valore assoluto» della persona, che già la Costituzione riconosce come riferimento pre-giuridico che in qualche modo la legittima.

In questa prospettiva è più facile comprendere il senso dell'intervento di apertura di S. Langé che tratta del rapporto intercorrente tra l'edificio-chiesa (quale figura eminente dell'edificio di culto) e la città. Tale lettura del fenomeno, specificamente architettonica-sociologica, pone in evidenza come questa manifestazione della dimensione religiosa non può essere interpretata solo con le classiche categorie giuridiche (proprietà, destinazione d'uso, agevolazioni fiscali, intese con lo Stato) – pena l'adozione di una disciplina normativa minimalistica – ma deve essere riconosciuta gravida di tali e tanti legami sociali, di tali e tanti riflessi sull'intero e complesso vissuto della persona, da meritare una attenzione del legislatore non secondaria e senz'altro meno frammentata.

«Tale integrazione [tra dimensione religiosa e vita collettiva quotidiana] sta avvenendo con l'abbandono del vecchio criterio estetico di derivazione ottocentesco-idealistica per attribuire al luogo sacro una dimensione che abbraccia la globalità delle determinazioni umane nel territorio quando in essa nasce e si pone l'istanza del sacro, che è momento di arricchimento religioso e civile in termini inscindibili» (p. 14).

Le relazioni che si susseguono possono così concorrere a ricostruire, descrivere, interpretare, criticare la vasta produzione normativa che – a partire dalle Leggi Eversive del secolo scorso – ha segnato la storia civile e religiosa del nostro Paese.

La ricostruzione storica a cura di T. Mauro mostra come il cammino che segna il trascorrere delle epoche politiche e sociali è segnato dall'abbandono della impostazione «poliziesca» (autorizzazioni, controlli, devoluzioni, istruttoria sul merito delle domande) ed approda ad una organizzazione sempre più riconsegnata alle persone e alla loro libera determinazione.

L'azione più decisa è stata compiuta dalla Carta Costituzionale che ha limitato al massimo i poteri di controllo pubblico circa la costruzione, la manutenzione e l'adeguamento degli edifici di culto.

Si riconosce tuttavia che oggi questa scelta di politica legislativa non è forse più idonea a rispettare compiutamente la nostra Costituzione: infatti l'aver limitato l'intervento statale ha causato il costituirsi di un sistema di carattere prevalentemente «negativo» (cioè che è vietato), che resta purtroppo incapace di esprimere quei necessari interventi pubblici, che soli sono capaci di garantire il realizzarsi pieno ed esaustivo dei diritti della persona di cui agli artt. 3 e 19 della Costituzione.

Questo ampliarsi – negli anni – della produzione normativa è visibile nell'aver programmato l'articolarsi del Convegno in diverse relazioni (che assumono un andamento analitico, puntuale e sistematico) convergenti tutte attorno agli aspetti giuridici e amministrativi: la condizione giuridica dell'edificio di culto, a cura di G. Casuscelli; esigenze religiose e piani urbanistici, a cura di A. Roccella; conservazione, tutela e valorizzazione degli edifici di culto, a cura di G. Santi; le fonti di finanziamento dell'edilizia di culto, a cura di R. Botta; il regime tributario degli edifici di culto, a cura di M. Logozzo, il Fondo Edifici di Culto, a cura di M. F. Scandura.

Il numero dei provvedimenti legislativi, quasi esclusivamente locali (regioni e piani regolatori), non deve però trarre in inganno circa l'avvenuto passaggio ad un sistema più propositivo, perché per la maggior parte disciplinano l'ingresso della tutela dell'interesse religioso nell'ambito della gestione del territorio e dell'utilizzo di fondi pubblici per costruire, tutelare, adeguare gli edifici medesimi.

Solo la normativa tributaria assolve timidamente un ruolo propositivo prevedendo la deducibilità fiscale (parziale e condizionata) degli interventi a favore dell'edilizia di culto e dei soggetti titolari della proprietà degli edifici, e la «esclusione» di questi beni dalla categoria di quelli produttivi di redditi tassabili.

Lo sviluppo del convegno, scandito dai diversi interventi, è attraversato da un'attenzione che è segno visibile di quell'approccio fondativo che prende spunto dai diritti inalienabili della persona di cui alla prima parte della Costituzione: non solo attorno all'edilizia di culto cattolica converge l'interesse, ma esso si volge all'edilizia di culto di qualsiasi confessione religiosa.

Se ormai è patrimonio comune che è la libertà religiosa la prospettiva corretta per l'approccio a questo tema, ecco allora che l'analisi della normativa non può che dispiegarsi – pur tenendo conto della differente presenza di ciascuna confessione religiosa – in un ampio orizzonte: sia la disciplina dell'edilizia di culto cattolica (profondamente segnata dall'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense, oggi completato con l'intesa per la tutela dei beni artistici) sia quella dei culti acattolici, con o senza intesa. In particolare per le confessioni religiose diverse da quella cattolica – spesso prive di una disciplina specifica – si è cercato di declinare le norme

generali della Costituzione e degli Enti locali con una interpretazione capace di garantire nel concreto quel minimo di tutela (negativa e propositiva) che per gli artt. 3 e 19 della Cost. deve comunque essere garantita a tutti.

Questo lavoro si conclude con gli interventi, ad una tavola rotonda, dei rappresentanti delle Chiese cristiane (cattolica e acattoliche) attorno alle problematiche che l'esperienza della propria confessione religiosa ha palesato circa la gestione concreta dell'edilizia di culto.

È questo un testo che, pur risentendo della origine congressuale e della frammentarietà della materia (finora mantenuta priva di una precisa volontà capace di ridurla o condurla a espressioni più omogenee), apre una riflessione giuridicamente ben fondata e radicata che può condurre a un cammino di riforma normativa in grado di custodire due valori assoluti: la tutela della libertà religiosa, delle persone e dei gruppi; il rispetto di quella tradizione storica per cui – oggi – in Italia coesistono confessioni religiose diverse, con una presenza differente l'una dall'altra, che sarebbe profondamente ingiusto dimenticare invocando la laicità dello Stato. Impostando così la questione si finirebbe inevitabilmente per far decadere il valore della laicità dello Stato a misero laicismo.

LUIGI MISTÒ

J. NEUSNER, *Disputa immaginaria tra un rabbino e Gesù. Quale maestro seguire?*, Casale Monf., Piemme, 1996, pp. 188.

Originario del 1993 (USA), questo libro è certamente, come afferma anche il card. Ratzinger, uno dei più interessanti tra quelli che affrontano, da parte giudaica, il dialogo ebraico-cristiano. L'A. si mette nei panni di un rabbino del tempo di Gesù che lo senta parlare, soprattutto del Discorso della Montagna, e voglia dialogare con lui, anzi discuterne alcune posizioni. Tutto procede in un clima di rispetto, persino di simpatia; ma anche di aperta e dichiarata critica verso il rabbi di Nazaret, più precisamente verso il Gesù di cui parla Matteo, anzi verso il Gesù solo maestro di morale.

A parte questa attenzione ridotta e parziale, quali sono i motivi della critica e del dissenso? Se intendiamo bene sono fondamentalmente quattro. Il primo: il Gesù di Mt da una parte dichiara di essere venuto ad «adempiere» la legge (e i profeti), anzi persino gli apici e i precetti «(anche) minimi» di quella (Mt 5, 17-19); dall'altra egli più volte supera, anzi annulla punti della Torah. Il secondo: Gesù lascia capire di porsi al di sopra della Torah, attribuendosi un'autorità divina impossibile per un giudeo fedele tanto alla Torah quanto al suo Dio. Il terzo, implicito già nei precedenti, è la sacra